



Percorso di formazione per operatori fiscali

Modulo 10 – Le spese agevolabili

Dispensa

Oneri detraibili e deducibili



Sommario

1. Aspetti Generali.....	4
2. Spese scolastiche: quadro d'insieme.....	5
2.1 Spese di istruzione non universitarie E8/10 cod.12	6
2.3 Spese di istruzione universitaria.....	8
2.4 Spese sostenute per l'asilo nido.....	10
2.5 Spese per DSA (disturbo specifici dell'apprendimento).....	12
3. Spese funebri.....	13
4. Spese per le attività sportive dilettantistiche (età 5-18 anni)	14
5. Spese per cure veterinarie	16
6. Spese sostenute per assicurazioni sulla vita.....	17
6.1. Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi	20
7. Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	21
8. Detrazioni di imposta per canoni di locazione.....	23
8.1 Detrazioni di imposta per canoni di locazione libero e convenzionale.....	25
8.2 Detrazioni di imposta per canoni di locazione per giovani (tra i 20 e i 30 anni).....	26
8.3 Detrazioni di imposta per canoni di locazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro.....	27
8.4 Detrazioni di imposta per canoni di locazione stipulati da studenti universitari (E8-10 cod. 18).....	28
9. Contributi previdenziali ed assistenziali	31
9.1 Riscatto degli anni di laurea.....	32
9.2 Contributo INAIL per l'assicurazione casalinghe obbligatoria.....	33
9.3 Contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria	34
9.4 Altri contributi previdenziali obbligatori.....	35
10. Assegno al coniuge in casi di separazione o divorzio	37

11 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	40
12. Contributi versati a fondi e casse aventi fini assistenziali.....	42
12.1 Altri oneri deducibili: Canoni, censi & livelli E26 cod.21	43
13 Spese sostenute per previdenza complementare	45
14 Erogazioni liberali a ONLUS, ONG, APS e ODV	48
14.1 Erogazioni liberali per calamità naturali (E8/10 cod.20)	50
14.2 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (E8/10 cod.61).....	52
14.3 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, ODV, APS, ONG (E8/10 cod.71, 76 - E26 cod. 7,8 e E36)	53
14.4 Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)	61
15.Spese per intermediazione immobiliare	63

1. Aspetti Generali

Nella presente dispensa si descrivono gli altri oneri detraibili e deducibili, da inserire nel Quadro E sezione I e II. Sono presenti diverse tipologie di spese, ma prima di analizzare le singole voci, si riepilogano i concetti di **detraibilità e deducibilità**.

La detrazione implica la riduzione dell'imposta lorda di una percentuale della spesa sostenuta.

Esempio: spesa per asilo nido €1000		
% di detrazione 19%= €190	imposta lorda €1200	imposta netta €1010

La deduzione prevede che l'ammontare della spesa sostenuta riduca il reddito complessivo, che, conseguentemente, farà diminuire anche il reddito imponibile. Diversamente possiamo dire che, se dal reddito complessivo togliamo gli oneri deducibili, otteniamo il reddito imponibile, ossia il reddito da assoggettare alle aliquote per scaglioni.

Esempio: reddito c. €29.000	prev.comp. 3000€	reddito imp €26000
(scaglione 38%)		(scaglione 27%)

Tendenzialmente la deduzione è più vantaggiosa per il contribuente.

È fondamentale, in caso di oneri detraibili o deducibili, **verificare se gli stessi sono stati sostenuti tramite il datore di lavoro**. In questo caso troveremo compilati, sulla CU:

- **Per gli oneri detraibili**: dal punto 341 al punto 352;
- **Per gli oneri deducibili**: dal punto 432 al punto 437.

2. Spese scolastiche: quadro d'insieme

Il sistema educativo e di istruzione nel nostro Paese si articola in varie fasi:

- nido d'infanzia e così dette "sezioni primavera" come indicato in alcune Regioni (3mesi-3anni) la cui frequenza è facoltativa;
- la scuola dell'infanzia (3-6 anni), facoltativa
- la scuola primaria (6-11 anni), obbligatoria
- la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, compresa la formazione professionale; (obbligatoria fino a 16 anni)
- gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e l'Università, che comprende la laurea triennale, la laurea specialistica, il master, il dottorato.

La detrazione spetta sia per le scuole pubbliche che private, paritarie e di enti locali.

Sono riconosciute le seguenti spese:

- 2.1 Spese di istruzione non universitarie E8/10 cod.12
- 2.2 Erogazione liberale ad un istituto di ogni ordine e grado E8/10 cod.31
- 2.3 Spese di istruzione universitaria E8/10 cod.13
- 2.4 Spese sostenute per l'asilo nido E8/10 cod.33
- 2.5 Spese per DSA (disturbo specifici dell'apprendimento) E8/10 cod.44

Di seguito si analizzano le singole voci.

2.1 Spese di istruzione non universitarie E8/10 cod.12

Tipologia di spesa

Si intendono, a livello esemplificativo, le spese sostenute per l'iscrizione, la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi quali il pre e post scuola, le gite, l'assicurazione, il trasporto scolastico, il contributo scolastico obbligatorio e/o volontario (deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi per la frequenza scolastica).

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Il documento che attesta la spesa deve contenere i seguenti dati:

- ➔ Istituto che eroga il servizio o a cui viene pagato il bollettino (inclusa AdE);
- ➔ Soggetto pagatore;
- ➔ Soggetto frequentante;
- ➔ Importo versato nell'anno d'imposta (principio di cassa);
- ➔ Causale del versamento.

Soggetto che detrae e limite di spesa

Detrae il soggetto che ha sostenuto la spesa per il familiare a carico, solitamente il genitore. L'importo massimo per l'anno di imposta 2019 è di **€800** per ogni figlio, da ripartire tra i soggetti aventi diritto che sostengono la spesa. Per esempio se il documento è intestato al figlio e gli aventi diritto sono i genitori, essi possono decidere in che misura detrarre la spesa, annotandolo sul documento. Se il documento è intestato al genitore, detrae quel genitore, salvo in caso di carico fiscale, ove l'altro genitore può attestare il sostenimento della spesa.

La spesa non è compatibile, **per lo stesso figlio**, con il **contributo liberale per gli istituti scolastici rigo E8 cod.31**. È necessario infatti scegliere quale è la detrazione più conveniente per il contribuente.

Esempi di documentazione, consulta il pdf:

2.1 Bollettino di refezione scolastica
2.1 Spese di laboratorio per Istituto Spinelli

2.2 Erogazione liberale ad un istituto di ogni ordine e grado E8/10 cod.31

Tipologia di spesa

Si intende l'erogazione liberale, quindi un **contributo volontario** per i seguenti obiettivi specifici: ampliamento dell'offerta formativa, edilizia scolastica, innovazione tecnologica (come ad esempio i laboratori).

Soggetto che detrae e limite di spesa

La spesa può essere detratta solo dal contribuente intestatario della stessa che deve riportare una delle seguenti causali:

- ➡ Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- ➡ Edilizia scolastica;
- ➡ Innovazione tecnologica.

Non è previsto un limite di spesa. La stessa **non è cumulabile** con le spese E8/10 cod.12, l'incumulabilità è riferita al singolo alunno.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Il documento di spesa deve contenere i seguenti dati:

- ➡ beneficiario
- ➡ chi ha sostenuto la spesa
- ➡ il carattere di liberalità
- ➡ la causale. Deve essere ben evidente una delle seguenti indicazioni:
 - ✓ Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa
 - ✓ Edilizia scolastica
 - ✓ Innovazione tecnologica

Se dal bonifico gli elementi di cui sopra non si evincono, deve essere acquisita, dal beneficiario, un'attestazione con gli elementi richiesti.

Ricordiamo che nel caso in cui, malgrado la dicitura di "erogazione liberale" il **contributo sia obbligatorio** per l'Istituto scolastico, come onere necessario all'iscrizione (e tale richiesta sia documentabile) gli importi sono da considerarsi spese di istruzione (E8/10 cod. Si rimanda alla Guida al Visto 2018 pag.97)

Esempi di documentazione, consulta il pdf

2.3 Spese di istruzione universitaria

Tipologia di spesa

Le spese di istruzione universitaria riguardano:

- ➡ la frequenza di università statali (Università degli studi, Bicocca, Politecnico) e non statali (es. Cattolica, IULM, Bocconi);
- ➡ il perfezionamento e/o la specializzazione universitaria, svolti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Per le scuole di specializzazione e i master, le spese possono essere detratte solo se gestiti da università o istituti (riconosciuti come di livello universitario) pubblici o privati. (Es. No il master Sole24h.).

Soggetto che detrae e limite di spesa

Può detrarre la spesa l'intestatario del documento, che, in questo caso, sarà sempre lo studente/frequentante. Se lo studente è a carico, per esempio, dei genitori, questi possono decidere in che misura detrarre la spesa, annotandolo sul documento.

Per quanto concerne il limite di spesa, le spese sostenute presso università statali sono interamente detraibili.

Per le università non statali le spese detraibili **non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente, per ogni facoltà universitaria con apposito Decreto Ministeriale** (analisi del documento e del decreto MIUR).

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Il documento di spesa deve contenere i seguenti dati :

- ➡ Istituto frequentato (Università)
- ➡ Soggetto pagatore (copia del MAV e bonifico effettuato);
- ➡ Soggetto frequentante;
- ➡ Importo versato nell'anno d'imposta (principio di cassa);
- ➡ Causale del versamento (desumibile dal MAV o bonifico).

Dal bonifico deve essere evidente che si tratta [di iscrizione al corso di laurea](#) e non ad altre tipologie di corsi (es. corso di lingua). Questo vale anche per la frequenza alle Università situate all'estero.

Esempi di documentazione, consulta il pdf:

2.3 Università Torino
2.3 Università Ca' Foscari
2.3 Università Cattolica del Sacro Cuore versamento

2.4 Spese sostenute per l'asilo nido

Tipologia di spesa

È la spesa sostenuta solitamente dai genitori, per la frequenza di asili nido pubblici o privati dei propri figli. Si considerano asili nido **le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini**. Rientrano in queste spese anche le cosiddette "sezioni primavera", il servizio di "Tagesmutter" della Provincia autonoma di Bolzano e le "Garderie" convenzionate della Regione autonoma Valle D'Aosta.

I figli per i quali compete l'agevolazione sono solo quelli che frequentano l'asilo nido. Tale detrazione **non è compatibile** con il contributo INPS asili nido, cosiddetto "Bonus nido"; pertanto è necessario verificare se nell'anno di spesa, si sia usufruito di tale contributo.

Soggetto che detrae e limite di spesa

Detrae il genitore che ha sostenuto la spesa. Se il documento è intestato al figlio/a o ad uno solo degli aventi diritto, ad esempio il genitore, è possibile annotare sullo stesso la percentuale di detrazione applicata. L'importo massimo detraibile è pari a € 632,00 e va inteso come limite di spesa massimo riconosciuto per ciascun figlio/a che frequenta l'asilo nido.

Esempio: se il genitore ha pagato per la frequenza dell'asilo nido € 2.300,00 per il figlio Arnaud e € 2.300,00 per la figlia Michelle, il limite massimo di spesa agevolabile è pari a: € 632,00 x 2 = € 1.264,00.

Se vogliono detrarre entrambi i genitori il limite massimo per genitore sarà € 632,00 (€ 316,00 per Arnaud e € 316,00 per Michelle = €632,00)

Sul documento di spesa se intestato al bambino, bisogna annotare la percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore.

- *Peculiarità: il genitore che ha sostenuto la spesa può usufruire della detrazione anche se il documento è intestato all'altro genitore e se lui non è fiscalmente a suo carico.*

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante:

- ➡ ricevuta rilasciata dall'asilo nido, fattura, bollettino postale o bancario, quietanza di pagamento.

Su tale documento dovranno essere ben visibili i seguenti dati:

- ➡ Denominazione dell'asilo nido frequentato;
- ➡ Descrizione della frequenza;
- ➡ Importo pagato;
- ➡ Dati anagrafici del soggetto che ha frequentato

Esempi di documentazione, consulta il pdf:

2.4 Ricevuta per pagamento retta del nido Comune di Capannori

2.5 Spese per DSA (disturbo specifici dell'apprendimento)

Con l'acronimo "DSA" si intende uno specifico disturbo dell'apprendimento, certificato dal Servizio Sanitario Nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.170 dell'8 ottobre 2010. I beneficiari sono i ragazzi minori o maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Tipologia di spesa

Sono detraibili le spese per l'acquisto di **strumenti compensativi**, di **sussidi tecnici e informatici**, di cui alla l. 8 ottobre 2010, n. 170, **necessari all'apprendimento**, che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

Esempi:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali. Si considerano sussidi tecnici informatici che facilitano l'apprendimento anche i computer.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

La spesa può essere certificata da fattura o ricevuta su cui sia riportato:

- ➡ codice fiscale del soggetto affetto da DSA
- ➡ natura del prodotto acquistato
- ➡ certificato della diagnosi, attestato da SSN o specialisti in cui vi sia l'elenco degli strumenti compensativi collegati all'apprendimento (consentita l'autocertificazione)
- ➡ ovvero prescrizione del medico che attesti collegamento fra i sussidi e la diagnosi

Se il documento di spesa è intestato al familiare che l'ha sostenuta, sullo stesso deve essere indicato il familiare beneficiario.

Esempi di documentazione, consulta il pdf:

2.5 DSA

3. Spese funebri

Tipologia di spesa

La "spesa funebre" deve rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento; ossia il decesso e il sostenimento della spesa devono avvenire nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione. Sono, pertanto, escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di future onoranze funebri (ad esempio, l'acquisto di un loculo prima della morte) o successive all'anno dell'evento (ad esempio traslazione della salma).

Esempi:

- l'erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e alla sepoltura;
- il loculo;
- la fornitura dei marmi e la spesa relativa all'incisione del nominativo del defunto;
- la fornitura del fiorista;
- i diritti cimiteriali;
- l'importo corrisposto per il necrologio funebre.

Soggetto che detrae, limite di spesa e documentazione

Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, per fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata la ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

È possibile detrarre la spesa in relazione alla "morte di persone" anche in assenza di un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati). Il limite massimo è **€ 1.550,00** per ciascun evento (decesso) verificatosi nell'anno (principio di cassa). Ai fini della detraibilità, il documento che certifica la spesa è la fattura rilasciata dai percettori delle somme.

Esempi di documentazione, consulta il pdf:

3.Fattura spese funebri Camandona
3.Fattura spese funebri La Milanese Trezzanese

4. Spese per le attività sportive dilettantistiche (età 5-18 anni)

Tipologia di spesa

Si tratta dell'iscrizione annuale e l'abbonamento per ragazzi e ragazze tra i 5 e 18 anni, a piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi o associazioni sportive, per la pratica di attività sportiva dilettantistica (Società ed associazioni di cui all'art. 90, commi 17 e segg., Legge n. 289/2002), che riportino espressamente nella propria denominazione, la dicitura della finalità sportiva dilettantistica. Sono ricompresi anche gli impianti, comunque organizzati, se destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi o se gestiti da soggetti giuridici diversi da associazioni e società sportive dilettantistiche, pubblici o privati, anche in forma di impresa.

Sono esclusi dalla detrazione gli abbonamenti ad associazioni che non rientrino nella definizione di "sportiva dilettantistica" che, ad esempio, non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva; le associazioni culturali e le società che praticano sport professionistico (professionistico, non agonistico).

Soggetto che detrae e limite di spesa

Il limite massimo è € 210,00 per ciascun figlio/a. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli) e sarà usufruita dal soggetto (genitore, familiare) che risulta aver effettuato il pagamento. Nel caso in cui la spesa per la pratica sportiva dei figli sia sostenuta da entrambi i genitori, l'importo di € 210,00 va inteso come limite massimo complessivo.

Esempio: corso di Karate € 250,00 per il figlio Marco di 6 anni; sostenuto da entrambi i genitori: ognuno detrae €105,00.

Se il documento è intestato al figlio, i genitori dovranno attestare sull'originale del documento, la percentuale di sostenimento della spesa.

Il requisito dell'età può ritenersi soddisfatto se sussiste per una sola parte del periodo d'imposta (Circolare Ministeriale 4 aprile 2008, n. 34).

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Le spese dovranno essere documentate mediante:

- ➡ bollettino bancario o postale;
- ➡ fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva.

Sulla documentazione dovranno risultare ben evidenti i seguenti dati:

- ➡ ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale (ovvero nome, cognome e residenza, se persona fisica), nonché codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- ➡ causale del versamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
- ➡ attività sportiva esercitata (nuoto, pallacanestro, ecc.);
- ➡ importo pagato;
- ➡ dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
- ➡ Il soggetto (nome e cognome) che ha sostenuto l'onere per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (a carico fiscale).

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

4. Ricevuta Trezzano Basket

5. Spese per cure veterinarie

Tipologia di spesa

Si tratta delle spese sostenute per prestazioni professionali del veterinario o per medicinali veterinari sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono **escluse** le spese per la soppressione dell'animale (eutanasia, cremazione etc.).

Soggetto che detrae e limite di spesa

Detrae solo il contribuente che ha sostenuto la spesa. Se il documento è intestato ad un familiare a carico la spesa non è detraibile.

Il limite di spesa è di € 387,34 con franchigia di € 129,11. Quindi per una spesa di €387,34 il 19% sarà calcolato su € 258,00.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Le spese dovranno essere documentate mediante

- ➔ Fattura o ricevuta, dove devono essere ben visibili i seguenti dati:
 - Denominazione del soggetto che ha reso la prestazione;
 - Descrizione della prestazione veterinaria;
 - Importo pagato;
 - Dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
- ➔ Scontrini della farmacia parlanti che, come per le spese sanitarie, dovranno riportare molto chiaramente i seguenti dati:
 - Natura (cioè "farmaco veterinario", indicato anche con farmaco VET)
 - Qualità e quantità;
 - Codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa;
 - Importo e data dell'acquisto.

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

5. Fattura Clinica veterinaria

6. Spese sostenute per assicurazioni sulla vita

Tipologia di spesa

Si tratta della detrazione fiscale a favore di coloro che contraggono assicurazioni sulla vita e/o contro gli infortuni. Tali premi vanno indicati nel Rigo E8/10 cod.36/38/39.

Si tratta di tre tipologie di spesa.

1) Premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (E8/E10 cod. 36)

Fino al 2000 i premi sono detraibili solo ed esclusivamente se rispettano i seguenti requisiti (generalmente riportati sull'attestazione di spesa):

- Durata non inferiore ai 5 anni
- Non concessione di prestiti per la durata minima

Dal 2001 i premi sono detraibili se rispettano i seguenti requisiti, (generalmente riportati sull'attestazione di spesa):

- Assicurazione relativa a caso morte e/o invalidità permanente non inferiore al 5%;

In questa tipologia solitamente il premio detraibile è una quota parte del premio totale. Tale quota è certificata sull'attestazione di spesa rilasciata dalla compagnia assicurativa


2) Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (E8/E10 cod. 38)

Per "disabilità grave" deve intendersi quella certificata da apposita commissione medica ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992

3) Premi per assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (E8/E10 cod.39)

Tali premi sono detraibili solo se:

- l'impresa di assicurazione non ha la facoltà di recedere dal contratto
- i contratti rispondono alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000. (Si rimanda alla Guida al Visto)



Soggetto che detrae e limite di spesa

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente solo in presenza delle seguenti condizioni:

- se egli è contraente e assicurato;
- è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Il limite di detrazione cambia a seconda della tipologia di assicurazione, dell'oggetto e della data di stipula del contratto:

- Cod.36: assicurazioni detraibili nel limite di **€ 530,00**
- Cod.38: limite **€ 750,00**
- Cod.39: assicurazioni detraibili nel limite di **€ 1.291,14**

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante un prospetto riepilogativo dell'assicurazione oppure, solo in rari casi in cui compaia **l'effettiva quota detraibile ai fini fiscali**, la quietanza rilasciata all'atto del pagamento. Il documento dovrà contenere:

- I dati del contraente e dell'assicurato;
- Il tipo di contratto;
- La decorrenza del contratto;
- Gli importi fiscalmente rilevanti.

Tabella riepilogativa

Data di stipula o rinnovo del contratto	Oggetto del contratto	Condizioni richieste	Limite di Spesa
Fino al 31.12.2000	Assicurazione vita e infortuni	Contratto: - di durata non inferiore a 5 anni - che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima	Codice "36" € 530
Dal 01.01.2001	Assicurazione	Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 %	
Dal 01.01.2016	Assicurazione	Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	Codice "38" € 750
Non rileva la data	Assicurazione	- Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana - La compagnia di assicurazione non recedere il contratto	Codice "39" € 1.291,14
<p>Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La somma degli importi con codice onere "36" e "38" non può superare € 750; - La somma degli importi con codice onere "36", "38" e "39" non può superare € 1.291,14 <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo con codice "36" = € 530 • Importo con codice "38" = € 500 ricondotto a € 220 • Importo con codice "39" = € 1.000 ricondotto a € 541 (1.291-530-220) 			

6.1. Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

Tipologia di spesa

Si tratta di premi di assicurazione su immobili residenziali e loro pertinenze per il rischio di eventi calamitosi.

Soggetto che detrae e limite di spesa

Detrae il contraente che ha sostenuto la spesa, anche se non intestatario dell'immobile. La detrazione è del 19%, senza limite di spesa. Per polizze condominiali si considera solo la quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Per le polizze miste, la detrazione compete solo [per la quota riferita alla copertura dell'evento calamitoso](#).

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

- Ricevuta pagamento premi o dichiarazione dell'assicurazione.
- Copia polizza o attestazione dell'assicurazione dei requisiti richiesti.
- La quota di premio relativa ai condomini è certificata dagli amministratori.

Tabella riepilogativa

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi	<p><i>Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi</i></p> <p><i>Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti</i></p> <p><i>In caso di polizze condominiali:</i></p> <p><i>dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente pagato;</i></p> <p><i>in alternativa a tale certificazione sarà necessario esibire tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta (come sopra)</i></p>

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

6. Assicurazione Allianz

7. Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Tipologia di spesa

Si tratta di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, che implicano un utilizzo non episodico dei mezzi di trasporto pubblico. Sono esclusi dalla detrazione:

- I titoli di viaggio con durata oraria;
- Le carte di trasporto integrate, con servizi ulteriori a quelli di trasporto, per esempio le carte turistiche.

Soggetto che detrae e limite di spesa

La detrazione spetta per sé o nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Il limite di spesa a contribuente è di **€250,00** (comprensivo della spesa per i familiari a carico).

Il sostenimento delle spese può avvenire con qualunque modalità di pagamento.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

La spesa può essere attestata da: titolo di viaggio, ricevuta di pagamento o altro documento, dal quale devono risultare le seguenti informazioni:

- soggetto utilizzatore
- periodo di validità
- spesa sostenuta
- data di sostenimento della spesa.

In caso di abbonamento nominativo, sul titolo di viaggio devono risultare la durata dell'abbonamento e l'ammontare della spesa sostenuta. Il contribuente dovrà dunque conservare la fattura o altra documentazione attestante la data del pagamento.

Se la data di pagamento **non è desumibile**, la stessa si considera coincidente con l'inizio di validità dell'abbonamento.

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico, è necessario che la documentazione contenga: le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio o ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso.

Nel caso in cui non ci sia alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, la documentazione **deve essere a lui riconducibile** in modo univoco, ad esempio perché contenente il **numero identificativo dell'abbonamento** allo stesso intestato.

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

7. Titolo di viaggio loviaggio treno Nord
--

8 Detrazioni di imposta per canoni di locazione.

Tipologia di spesa

Il contribuente conduttore può fruire di una detrazione forfettaria in base alla tipologia di contratto stipulata e al periodo in cui il contratto si è protratto, per l'immobile adibito ad abitazione principale. L'art.16 del TUIR specifica che l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto **titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente**.

In particolare, la detrazione riguarda i seguenti contratti:

E71.1 Contratto di locazione a canone libero (4+4) art. 2 comma 1 legge 431/98
E71.2 Contratto di locazione a canone concordato/convenzionale (3+2) art. 2 comma 3 e art.4 comma 2 e 3 legge.431/98 con riferimento agli accordi locali.
E71.3 Contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/98 riconosciuta ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni solo ed esclusivamente per i primi 3 anni;
E72 Contratto di locazione stipulato dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro

Elementi da identificare

Gli elementi principali per poter riconoscere la detrazione sono:

- ➡ La tipologia di contratto (l.431/98 canone libero art. 2 comma 1, canone concordato art. 2 comma 3, art.4 comma 2 e 3);
- ➡ Il conduttore;
- ➡ La data di decorrenza del contratto;
- ➡ Gli estremi di registrazione del contratto.

Limite di spesa

La detrazione è forfettaria e il suo ammontare varia in funzione delle fasce reddituali presenti in tabella 2.

La detrazione deve essere rapportata al numero dei giorni di vigenza del contratto nel periodo d'imposta e ai cointestatari del contratto. E' facoltà del contribuente scegliere la detrazione più conveniente, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti.

La detrazione è incompatibile con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone, ad esempio con il contributo fondo affitti (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.2)

E' invece compatibile con la deduzione per abitazione principale, per la fattispecie si invita a prendere visione della Circolare 11 del 21.05.2014 7.1.

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E72		<ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

8.1 Detrazioni di imposta per canoni di locazione libero e convenzionale

Tipologia di spesa: **CANONE LIBERO**

Si tratta della spesa per la locazione di immobili stipulati con canone libero (4+4) ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 431/98.

La spesa può essere portata in detrazione **solo ed esclusivamente dal contribuente che risulti essere il conduttore** (pro quota in base alla percentuale di intestazione) e che utilizzi il fabbricato come **propria abitazione principale** (a tale riguardo, il programma produrrà un'autocertificazione).

Non è possibile quindi riconoscere la detrazione al conduttore che risulti essere un familiare a carico fiscale del contribuente. Nel caso in cui il contratto risulti ancora intestato ad un soggetto deceduto deve essere modificato l'intestatario.

Il contribuente deve esibire un contratto di locazione regolarmente registrato.

Tipologia di spesa: **CANONE CONCORDATO/CONVENZIONALE**

Si tratta della spesa per la locazione di immobili stipulati con canone concordato/convenzionale (3+2) ai sensi dell'art. 2 comma 3 o 4 comma 2 e 3 della Legge 431/98.

Sono contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, in cui si fa riferimento a limiti di canoni compresi in parametri che differiscono in base all'immobile e all'ubicazione. Con il decreto 16/2017 si dettano le linee guida ai cui le parti di cui sopra devono sottostare per la stipula degli accordi e si stabilisce che il locatario può essere assistito da tali parti. Se non è assistito deve farsi rilasciare un'attestazione della rispondenza del contratto ai parametri stabiliti. L'attestazione non è necessaria se il contratto è stipulato prima del decreto 16/2017 o, se stipulato dopo, non vi è accordo territoriale e le associazioni sindacali e degli inquilini hanno recepito quanto previsto dal decreto.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

-contratto di locazione

-per i "non assistiti" dalle organizzazioni, **attestazione** rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali.

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

8.1 Contratto convenzionale affitto

8.2 Detrazioni di imposta per canoni di locazione per giovani (tra i 20 e i 30 anni)

Tipologia di spesa

Si tratta della spesa sostenuta per il canone di locazione **stipulato da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni**. La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto, ferme restando le condizioni anagrafiche.

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato **in ogni singolo periodo d'imposta**.

Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una sola parte del periodo d'imposta.

Esempio: il contribuente ha stipulato un contratto a Gennaio 2019 e ha compiuto 20 anni a Giugno 2019, la detrazione spetta per l'intero anno.

Soggetto che detrae e limite di spesa

L'intestatario del contratto, pro quota nel caso di più intestatari.

La detrazione è di €991,60 purché il reddito complessivo non sia superiore a €15.493,7. Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

- Contratto di locazione
- Autocertificazione che l'immobile è utilizzato come abitazione principale ed è diversa da quella dei genitori.

.

8.3 Detrazioni di imposta per canoni di locazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Tipologia di spesa

Si tratta delle spese relative al canone di locazione sostenuto da lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

Sono **esclusi** i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il contratto di locazione può essere di qualunque tipo purché l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Soggetto che detrae e limite di spesa

Il conduttore pro quota se ci sono più intestatari.

L'importo forfettario massimo varia in base al reddito:

- €991,60 fino a €15.493,71 (comprensivo dell'importo di cedolare secca)
- €495,80 tra €15.493,71 e €30.987,41 (sempre comprensivo dell'importo di cedolare secca).

Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e comunque deve essere ubicato in una diversa Regione.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza, pertanto per il calcolo dei tre anni di spettanza si tiene conto della data di cambio residenza.

Esempio: Claudio ha trasferito la residenza il 05/06/2018 nel nuovo comune. Ha stipulato un contratto di locazione il 01/01/2019; la detrazione gli spetterà per due anni: 2019/2020, poiché la variazione è avvenuta nel 2018

In caso di più intestatari (es.3) di cui solo due in possesso dei requisiti la detrazione spetta al 50% fra questi due.

8.4 Detrazioni di imposta per canoni di locazione stipulati da studenti universitari (E8-10 cod. 18)

Tipologia di spesa

Si tratta della detrazione del 19% per le spese di locazione sostenute da studenti iscritti ad un corso universitario di laurea. I contratti ammissibili possono essere tre:

- contratti stipulati ai sensi della l. 431/98
- canoni relativi ai contratti di ospitalità,
- canoni relativi ad atti di assegnazione in godimento o locazione con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Il contratto di locazione può essere stipulato anche per un **immobile situato in un Paese estero** purché si tratti di uno stato membro CE o SEE. In questo caso la detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Tuttavia è necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra gli "Enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative".

Se la *finalità senza fine di lucro* non si evince dai documenti giustificativi, deve essere rilasciata una attestazione che l'ente ha le caratteristiche previste dalla norma agevolativa.

Attenzione! Distanza chilometrica.

È necessario che l'Università disti ad almeno 100 km dal comune di residenza dello studente e in una diversa provincia. L'immobile locato deve essere ubicato nel comune ove ha sede l'Università o in comuni limitrofi.

Soggetto che detrae e limite di spesa

La detrazione spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di €2.633,00.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti. Se per esempio i genitori hanno a

carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a € 2.633,00.

Sono **escluse** le spese per studenti universitari iscritti ad un corso Master e per i contratti in sublocazione.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

- Copia del contratto di locazione registrato o contratto di ospitalità o assegnazione
- Quietanze di pagamento
- Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che lo studente è iscritto a un corso universitario.

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

8.4 Contratto affitto e versamento canone.
--

Alcune tabelle riepilogative

E71 cod.1

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto di locazione, registro, stipulato ai sensi dell'art.4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 19/98. - Contratto di locazione sottoscritto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o osservato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017. - Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né osservato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017 - Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale

E72

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto di locazione registrato - Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU 2020 attestante la qualifica di lavoratore dipendente. - Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione

E8-10 cod. 18

Tipologia	Documenti
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari	<ul style="list-style-type: none"> - Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento - Quietanze di pagamento - Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che lo studente è iscritto a un corso universitario e che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione

9 Contributi previdenziali ed assistenziali

Tipologia di spesa

Si tratta delle somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Tipologia	Documenti
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.).	<i>Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti</i>
Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all'INAIL ove previsto	<i>Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore</i>
Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU	<i>Ricevuta del versamento</i>
Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell'impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell'impresa	<i>Attestazione del titolare dell'impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l'ammontare dei contributi stessi</i>
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell'INPS)	<i>Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2019 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)</i>
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe	<i>Titolo di pagamento intestato al de cuius</i>
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite	<i>Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite</i>

9.1 Riscatto degli anni di laurea

Tipologia di spesa

Si intendono le somme pagate per esercitare il riscatto degli anni di laurea, esclusivamente per la durata legale del corso.

Soggetto che deduce e limite di spesa

La spesa è deducibile solo ed esclusivamente per il contribuente intestatario del documento e della posizione previdenziale. **Nel caso in cui si eserciti il diritto di riscatto per persona fiscalmente a carico, la spesa è solamente detraibile nei righi da E8 a E12 con cod. 32** se la persona a carico fiscale non ha mai lavorato (inoccupato) ossia non è mai stata aperta, a suo nome, una posizione INPS, o altra previdenza obbligatoria. In caso contrario l'onere rimane deducibile. Non vi è limite di spesa.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Le spese sostenute nel 2019 dovranno essere documentate mediante ricevute di pagamento (mav, bollettino, F24), apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale oppure attraverso la CU (per certe categorie di lavoratori autonomi occasionali).

Il documento deve riportare:

- ➡ Denominazione dell'Ente;
- ➡ Soggetto pagatore;
- ➡ Intestatario della posizione contributiva e relativo codice fiscale del soggetto;
- ➡ Importo pagato;
- ➡ Causale di versato;
- ➡ Data di pagamento.

9.2 Contributo INAIL per l'assicurazione casalinghe obbligatoria

Tipologia di spesa

È previsto poter dedurre le somme pagate dalle casalinghe per la tutela contro gli infortuni domestici

Soggetto che deduce e limite di spesa

La spesa è deducibile dal contribuente intestatario del documento; se fiscalmente a carico, il contributo versato potrà essere dedotto dal familiare di cui l'intestatario è fiscalmente a carico.

Non è previsto alcun limite massimo di deducibilità ma l'importo da corrispondere è fisso. Nel 2019 è pari ad € 24,00 (fino al 2018 era di € 12,91)

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Le spese sostenute nel 2019 dovranno essere documentate mediante bollettino, il quale deve riportare:

- ➡ Denominazione dell'Ente;
- ➡ Intestatario della posizione contributiva e relativo codice fiscale del soggetto;
- ➡ Importo pagato;
- ➡ Causale di versato;
- ➡ Data di pagamento.

9.3 Contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria

Tipologia di spesa

È previsto poter dedurre le somme pagate facoltativamente per:

- Ricongiunzione di differenti periodi previdenziali;
- Prosecuzione volontaria

Soggetto che deduce e limite di spesa

La spesa è deducibile dal contribuente intestatario del documento. Nel caso in cui il titolare del documento risulti fiscalmente a carico, il contributo versato potrà essere dedotto dal familiare di cui l'intestatario è fiscalmente a carico.

Non è previsto alcun limite di deducibilità.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Le spese sostenute nel 2019 dovranno essere documentate mediante le ricevute di pagamento (mav, bollettino, F24), apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale oppure la CU 2020 (per certe categorie di lavoratori autonomi occasionali);

Per le prime due tipologie di certificazione di spesa il documento deve riportare:

- Denominazione dell'Ente;
- Soggetto pagatore;
- Intestatario della posizione contributiva e relativo codice fiscale del soggetto;
- Importo pagato;
- Causale di versato;
- Data di pagamento

9.4 Altri contributi previdenziali obbligatori

Tipologia di spesa

È previsto poter dedurre, per esempio, le somme pagate obbligatoriamente per la posizione previdenziale di appartenenza di alcune specifiche categorie di lavoratori (ENPAM; ENPAPI, ENPAF, ENPAP, ecc...)

Soggetto che deduce e limite di spesa

La spesa è deducibile dal contribuente intestatario del documento. Nel caso in cui il titolare del documento risulti fiscalmente a carico, il contributo versato potrà essere dedotto dal familiare di cui l'intestatario è fiscalmente a carico.

Non è previsto alcun limite di deducibilità.

Attenzione all'ENPAV: i contributi integrativi versati al fondo dei veterinari sono deducibili **solo se rimasti a carico del contribuente** e se questo è iscritto all'Enpav prima del 27/04/91, come riportato nella seguente circolare

CIRCOLARE 18/4/18 NR.27/18/SP

In tale situazione, il veterinario dipendente iscritto all'ENPAV prima del 27 aprile 1991, potrà dedurre dal proprio reddito complessivo l'intero importo del contributo integrativo minimo versato all'Ente, per poi assoggettare a tassazione separata, a norma dell'art. 17, comma 1, lettera n-bis del TUIR, quella parte del contributo che gli verrà restituita dal proprio datore di lavoro in un periodo d'imposta successivo.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Le spese sostenute nel 2019 dovranno essere documentate mediante le ricevute di pagamento (mav, bollettino, F24), apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale oppure la CU (per certe categorie di lavoratori autonomi occasionali).

Per le prime due tipologie di certificazione di spesa il documento deve riportare:

- ➡ Denominazione dell'Ente;
- ➡ Soggetto pagatore;
- ➡ Intestatario della posizione contributiva e relativo codice fiscale del soggetto;
- ➡ Importo pagato;
- ➡ Causale di versato;
- ➡ Data di pagamento.

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

9.4 ENPAM

10. Assegno al coniuge in casi di separazione o divorzio

Tipologia di spesa

Tale spesa è riferita all'importo degli assegni **periodici** corrisposti, nella misura in cui risultano dal **provvedimento dell'autorità giudiziaria**, in conseguenza di:

- ➔ separazione legale ed effettiva;
- ➔ scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'assegno è deducibile anche nell'ipotesi in cui il coniuge a cui è erogato risulta residente all'estero (purché non sussista una diversa normativa in base alle convenzioni bilaterali con Paesi esteri contro le doppie imposizioni).

Sono esclusi gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, che non vanno né dichiarati dal coniuge che li percepisce, né dedotti dal coniuge che li versa.

È ammessa anche la deducibilità del cd. "contributo casa" ovvero delle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato.

È altresì ammesso il pagamento del mutuo purché il coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

Si ricorda che sono altresì deducibili gli arretrati per assegno di mantenimento, anche se versati in un'unica soluzione.

Tabella riepilogativa

Adeguamenti all'indice ISTAT	È deducibile l'importo corrisposto a titolo di adeguamento all'indice ISTAT, se nella Sentenza di separazione o provvedimenti ad essa equiparati è previsto che tale indice debba essere considerato.	Risoluzione 19 novembre 2008, n. 448
Somme corrisposte in unica soluzione	<p>L'Agenzia delle Entrate precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ non sono deducibili le somme corrisposte al coniuge separato in unica soluzione (assegno versato "una tantum") in quanto <i>"la formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli "assegni periodici" impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione"</i>; ♦ le somme corrisposte "una tantum" non sono deducibili nemmeno nell'ipotesi in cui il versamento risulti frazionato in un numero definito di rate. 	<p>Circolare 12 giugno 2002, n. 50, punto 3.1</p> <p>Risoluzione 11 giugno 2009, n. 153</p>
Assegni alimentari compensati	Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenuta sulle rate di pensione, sono deducibili ai fini IRPEF anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti sempre dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.	Risoluzione 15 giugno 2009, n. 157

Soggetto che deduce e limite di spesa

La spesa è deducibile solo ed esclusivamente per il contribuente che versa gli assegni all'ex coniuge. Non vi è limite di spesa.

Qualora l'assegno corrisposto al coniuge comprenda cumulativamente (e senza distinzione) le somme destinate al mantenimento dei figli, l'importo si considera per metà destinato al coniuge e per metà ai figli, salvo una diversa ripartizione dell'autorità giudiziaria. Tale principio si applica anche se viene corrisposto il canone di locazione per l'immobile in cui vivono anche i figli: l'importo deve essere ripartito al 50%

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Le spese dovranno essere documentate mediante:

- la sentenza di separazione o divorzio,
- certificazioni relative all'erogazione mensile degli importi (bonifici bancari o ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito le somme).
- Nel caso in cui l'assegno sia corrisposto mediante il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio dell'ex coniuge, la documentazione attestante la spesa può essere costituita, oltre che dal Provvedimento del Tribunale, anche dal contratto d'affitto; o dalla documentazione "da cui risulti l'importo delle spese condominiali"; o, ancora, dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

10 Sentenza separazione-assegno coniuge

Tipologia	Documenti
Assegno periodico separato o divorziato per il coniuge	<p>Per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sentenza di separazione o divorzio - Accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria di cui all'art.6 del dl n. 132/2014 - Accordo e conferma dell'accordo di cui all'art.12 del dl n.132/2014 - Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2019 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento

11 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

Tipologia di spesa

Si tratta dei contributi versati nell'anno 2019 (principio di cassa) a favore:

- ➔ di colf;
- ➔ baby-sitter;
- ➔ assistenti delle persone anziane,

ma solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Soggetto che deduce e limite di spesa

La deduzione spetta solo al datore di lavoro, ossia colui a cui risulta intestato il bollettino INPS e di conseguenza i versamenti.

La norma parla di oneri versati per addetti ai servizi domestici e assistenza "personale o familiare" e pertanto i contributi versati sono deducibili anche qualora il servizio domestico o l'assistenza siano effettuati **in favore di familiari (anche non fiscalmente a carico) del datore di lavoro stesso** (si pensi, ad esempio, al caso delle baby-sitter o all'assistenza nei confronti di persone anziane).

Le medesime spese possono essere sostenute anche mediante "voucher" ("buoni lavoro" c.d. voucher), acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate.

Questo onere può essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del voucher (cartaceo o telematico), a condizione che:

- ➔ si tratti di prestazione di lavoro domestico;
- ➔ la consegna del buono lavoro cartaceo ovvero la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'importo massimo deducibile, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro è di € 1.549,37

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Ai fini fiscali, è necessario esibire e conservare le attestazioni dei versamenti dei contributi in oggetto che evidenziano i seguenti dati utili:

- ➡ l'importo versato;
- ➡ il codice fiscale del lavoratore;
- ➡ il codice fiscale del datore di lavoro;
- ➡ la data di assunzione;
- ➡ il codice relativo al rapporto di lavoro;
- ➡ il numero del trimestre e dell'anno di riferimento;
- ➡ il numero di ore retribuite nel trimestre;
- ➡ l'importo relativo alla retribuzione oraria effettiva;
- ➡ gli estremi anagrafici del datore di lavoro che effettua il versamento.

Il versamento all'INPS dei contributi domestici e familiari va effettuato per trimestri solari. Pertanto, con riferimento al Mod. 730/2020, il contribuente, in applicazione del principio di cassa, può dedurre i contributi:

- ➡ relativi al quarto trimestre 2018, versati nel gennaio 2019;
- ➡ relativi ai primi tre trimestri 2019, versati in aprile, luglio ed ottobre 2019.

Nel caso in cui le ore lavorate per il trimestre siano maggiori o uguali a 325, la fascia oraria **che dovrà essere presa in considerazione è quella "> di 24h settimanali"** ($325 / 13 = 25$). Diversamente la fascia di riferimento dovrà essere selezionata basandosi sull'importo di retribuzione oraria indicato sul bollettino.

Nel caso in cui sia presente, sul bollettino, la voce "Contr.org." o, sul MAV, il campo "F02", ricordarsi di indicare tali valori come "cassa colf" nel dettaglio.

Non sono deducibili:

- i versamenti alla CAS.SA.COLF
- i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

11 Colf

12. Contributi versati a fondi e casse aventi fini assistenziali

Tipologia di spesa - E26 cod. 6 e 13

Per "contributi versati a fondi o casse integrativi del SSN" si intendono i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR. La deduzione dal reddito spetta anche per i contributi versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Tuttavia, ciò è possibile solo per la quota che questi ultimi non hanno potuto portare in deduzione direttamente dal loro reddito complessivo. Si precisa che i versamenti effettuati ai fondi vanno indicati nel rigo E26 cod. 6 mentre i versamenti effettuati alle casse (per i lavoratori in quiescenza) vanno indicati in E26 cod. 13, deducibile anche per familiari fiscalmente non a carico. Unica eccezione è rappresentata dal fondo integrativo di Intesa Sanpaolo che, pur essendo un fondo, va trattato come un versamento a cassa. Per esplicito regolamento di cassa, quindi, per Intesa Sanpaolo è possibile portare in deduzione il contributo versato anche per familiari non fiscalmente a carico.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante attestazioni del fondo o della cassa. Per tali tipologie di certificazione di spesa il documento deve riportare:

- ➡ Denominazione dell'Ente;
- ➡ Soggetto iscritto;
- ➡ Soggetti per i quali viene effettuato il versamento;
- ➡ Importo pagato;
- ➡ Data di pagamento.

Limite di deducibilità

L'importo massimo deducibile dal reddito è pari a € 3.615,20.

Nel calcolo del limite sopra riportato concorre l'importo indicato nel punto 441 della CU che già è stato dedotto dal datore di lavoro e che **non deve** pertanto essere indicato in questo rigo.

12.1 Altri oneri deducibili: Canoni, censi & livelli E26 cod.21

Tipologia di spesa

Per “canoni, livelli, censi gravanti sugli immobili” si intendono:

- i **livelli** (praticamente scomparsi dal nostro ordinamento, vengono ricompresi nel concetto di canone enfiteutico, ex art. 960 C.c., in base al quale l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo e a pagare al concedente un canone periodico);
- i **canoni** (somma pagata al proprietario per lo sfruttamento del fondo mediante coltivazione);
- i **censi** (prestazione annua e perpetua che il venditore si riserva all'atto della vendita);
- altri **oneri** che gravano sul reddito degli immobili, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge o versati in dipendenza di provvedimento della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati.

Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi a immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto sostitutivo IMU-IRPEF, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (R.M. n. 44/2013).

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità e limite di spesa

La spesa è deducibile dal proprietario dell'immobile intestatario della richiesta di pagamento. Le spese dovranno essere documentate mediante bollettino o attestazione dell'ente, il documento deve riportare:

- Denominazione dell'Ente;
- Intestatario della posizione;
- Importo pagato;
- Causale di versato;
- Data di pagamento.

Non è previsto alcun limite di deducibilità.

Spese per adozioni internazionali: E26 cod. 11 lettera I-bis

Tipologia di spesa

È possibile dedurre il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, Legge n. 476/98), a condizione che la procedura di adozione sia stata curata da un ente autorizzato.

L'elenco degli enti autorizzati, costantemente aggiornato dalla Commissione per le adozioni internazionali, è consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

13 Spese sostenute per previdenza complementare

Tipologia di spesa

Oltre ai contributi ordinari versati tramite il datore di lavoro per la propria posizione previdenziale, sono previsti contributi di previdenza complementare in caso di versamenti a favore di:

- **fondi negoziali tramite il sostituto di imposta.** Se nella CU è indicato il codice 1 nel punto 411, vanno indicati nel rigo E27 i dati riportati nei punti 412 e 413 della CU 2020.
- **fondi negoziali e a forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta,** va riportato nel rigo E27 l'importo dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Qualora il contribuente abbia versato tramite il datore di lavoro (per effetto di un accordo aziendale) contributi sia a un fondo contrattuale, sia ad un fondo aperto, per fruire della deduzione in dichiarazione dei redditi, [deve rilasciare un'autocertificazione attestante la mancata deduzione dei contributi da parte del sostituto](#) nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente (Circolare n. 18/2009).

ATTENZIONE: quando sono presenti due o più CU in cui il punto 411 è valorizzato, verificare se la deduzione complessiva ha superato la soglia massima consentita (€5165,00)

Se quanto dedotto dai datori di lavoro fosse superiore al consentito **bisogna intervenire per correggere il reddito lordo e sottoporre a tassazione il corretto imponibile.**

I righi da E27 ad E30 si presentano suddivisi in due colonne:

- **colonna “dedotti dal sostituto”**: il datore di lavoro ha già provveduto a dedurre dal reddito il contributo. (CU punto 411).
- **colonna “non dedotti dal sostituto”**: previdenza individuale che non è stata dedotta da nessuno.

Tale importo deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, poiché l'onere si deduce sul reddito complessivo, che può essere superiore al reddito lordo da lavoro e pertanto concedere un ulteriore deduzione.

Contributi per previdenza complementare			
		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA	fino a 5165,00€ ,00	,00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	fino a 5165,00€ ,00	,00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	nessun limite ,00	,00
E30	FAMILIARI A CARICO	fino a 5165,00 € ,00	,00

COD.1, P.TO 411 CU 2020

COD.3, P.TO 411 CU 2020

COD.2, P.TO 411 CU 2020

P.TO 421 CU 2020 COMPILATO

*Per il 2020 si intendono le CU 2020

Soggetto che deduce e limite di spesa

Il contribuente per sé e per il familiare a carico fiscale.

Esistono due diversi limiti di deducibilità a seconda della tipologia di contributo versato:

- E27 – 28– 30: deduzione complessiva massima fino a €5.164,57.
- E29: nessun limite di deducibilità. In caso di compresenza di più tipologie, il limite complessivo dovrà essere ricondotto a €5.164,57.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Il documento di spesa è l'Attestazione del fondo in caso di premi versati individualmente.

Verificare che sull'attestazione dell'ente sono riportate le seguenti voci:

- Intestazione del sottoscrittore della forma di previdenza complementare;
- Anno di versamento;
- Importo versato, prestando attenzione a un'eventuale quota TFR, non deducibile.

È inoltre fondamentale che compaia, in modo chiaro ed univoco, la dicitura **“forma di previdenza complementare”**.

In caso di premi versati individualmente, una volta verificate le precedenti casistiche, riportare il valore del premio nel campo “Non dedotti dal sostituto” del rigo E27 (in caso di versamento da parte del contribuente per la propria posizione) o del rigo E30 in caso di versamento da parte del contribuente per il familiare fiscalmente a suo carico.

Nel caso in cui il documento sia intestato direttamente al familiare a carico fiscale, il contribuente potrà portare in deduzione [solo la quota di contributo non dedotto dall'aderente](#). In questo caso bisognerà dunque verificare se il familiare a carico presenta o meno una propria dichiarazione dei redditi o, se esentato, ha comunque conseguito dei redditi certificati da CU.

Si ricorda, infatti, che l'onere è deducibile, pertanto l'importo versato va dedotto dall'eventuale reddito prodotto dal familiare fiscalmente a carico, anche se non si genererà per costui un credito.

Esempio: se il figlio a carico fiscale ha una CU da € 900,00, con ritenute Irpef pari a zero e un versamento da previdenza complementare di € 1000,00, il genitore potrà dedurre solo € 100,00. La quota deducibile andrà riportata in E30

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

13 CU con previdenza complementare

13 Attestazione del fondo

14 Erogazioni liberali a ONLUS, ONG, APS e ODV

In questo modulo si affronteranno alcune delle erogazioni liberali che trattiamo più frequentemente. La riforma del terzo settore (d.l.117/2017), la cui norma di attuazione è meglio conosciuta come Codice del Terzo settore, ha apportato alcuni cambiamenti sostanziali, che hanno impattato anche sulle agevolazioni fiscali. Tale riforma non è attuata in tutte le sue parti; nell'attesa che vi sia una piena attuazione della norma, tra cui la predisposizione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), si affronteranno le agevolazioni fiscali relative anche agli "enti di terzo settore-ETS" alla luce di quanto ad oggi consolidato.

Si premette inoltre che si utilizzeranno gli acronimi per identificare le varie tipologie di organizzazioni. Nello specifico:

-ONLUS ⇒ Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale

-APS ⇒ Associazione di Promozione Sociale

-ODV ⇒ Organizzazione Di Volontariato

-ONG ⇒ Organizzazione Non Governativa

Comune a tutte le erogazioni liberali, in favore di Onlus, Odv, Aps, Ong, ai fini del riconoscimento della detraibilità è la modalità di sostenimento della spesa che deve avvenire con sistemi tracciabili (carte di credito, bollettino postale, bonifico) quindi non in contanti.

Non sono considerate erogazioni liberali i versamenti effettuati per quote associative e/o rinnovo dell'abbonamento o dell'iscrizione all'associazione/ente.

Per le erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e alle ODV, **in alternativa** alla detrazione d'imposta, è possibile fruire della deduzione dal reddito complessivo. Il comma 4 art.83 della Legge 117/2017 ha altresì introdotto delle incumulabilità fra le stesse detrazioni, riportate nelle istruzioni del mod.730/2020, che saranno riepilogate successivamente.

14.1 Erogazioni liberali per calamità naturali (E8/10 cod.20)

Tipologia di spesa

Nel rigo E8/10 cod.20 si indicano gli importi erogati in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate tramite i soggetti identificati con D.P.C.M. 20 giugno 2000, ovvero:

- ONLUS (individuate dall'art. 10, D.Lgs. n. 460/97);
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro. Esempio ne è l'Alto commissariato per i rifugiati dell'ONU ([UNHCR](#)) (D.P.C.M. 20 giugno 2000). Per tale organizzazione è altresì ammessa, in alternativa, la detrazione del 26% rigo E8/10 cod.61
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti (con atto costitutivo/statuto redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata) che annoverano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Soggetto che detrae e limite di spesa

La spesa è detraibile esclusivamente da colui che la sostiene.

Il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione è di € 2.065,83 al netto di quanto già indicato nel rigo E8/E10 cod.61 e nella CU.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

La spesa deve essere stata sostenuta tramite **sistemi di pagamento tracciabili** es. banca, posta Bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto il documento che certifica la spesa può essere

-la ricevuta del versamento bancario o postale, l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito da cui **deve evincersi la natura di liberalità** del versamento; in caso tale elemento non sia presente il contribuente deve essere in

possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti tale elemento e la modalità di pagamento utilizzata;

-la ricevuta dell'ente attestante il soggetto che ha provveduto al pagamento, l'importo versato, la natura di **erogazione liberale del versamento** e la modalità dello stesso.

14.2 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (E8/10 cod.61)

Tipologia di spesa

Si tratta di erogazioni liberali in denaro sostenute a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La detrazione è riconosciuta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza purché la ONLUS ne certifichi la spettanza.

Soggetto che detrae e limite di spesa

Detrae solo il soggetto che ha sostenuto la spesa. Il limite massimo di spesa, su cui applicare la detrazione del 26% è di € 30.000. Nel limite di spesa si deve tener conto degli importi indicati nella CU con cod.61 e delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (E8/E10 cod.20)

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

Come per l'onere al rigo E8/10 cod.20 la spesa deve essere stata sostenuta tramite **sistemi di pagamento tracciabili** es. banca, posta Bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il documento che la certifica può essere:

- la ricevuta del versamento bancario o postale, l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito da cui si evinca la natura di liberalità del versamento; se tale elemento non è presente il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata;

- la ricevuta dell'ente attestante il soggetto che ha provveduto al pagamento, l'importo versato, la natura di **erogazione liberale del versamento** e la modalità dello stesso.

14.3 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, ODV, APS, ONG (E8/10 cod.71, 76 - E26 cod. 7,8 e E36)

Come anticipato in premessa la riforma del terzo settore (d.l.117/2017), ha apportato alcuni cambiamenti anche nel riconoscimento della detrazione/deduzione fiscale degli Enti di Terzo settore (E.T.S.), di cui fanno parte, fermo restando il rispetto delle caratteristiche richieste dal decreto legislativo, le Onlus (attualmente ancora per la fase transitoria), le APS e le ODV.

Elementi comuni a tutte e due queste detrazioni (E8/10 cod.71 e cod.76) sono

- il soggetto che detrae, che è colui che sostiene la spesa e a cui la stessa è intestata.
Non è detraibile l'importo sostenuto e intestato al familiare a carico fiscale.

-la modalità di pagamento che deve avvenire tramite **sistemi di pagamento tracciabili** es. banca, posta, bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il documento che certifica la spesa può essere:

-la ricevuta del versamento bancario o postale, l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito da cui si evinca la natura di liberalità del versamento; se tale elemento non è presente il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata;

-la ricevuta dell'ente attestante il soggetto che ha provveduto al pagamento, l'importo versato, la natura di **erogazione liberale del versamento** e la modalità dello stesso.

Per tali oneri è prevista, come sopraccitato, in alternativa alla detrazione, la deduzione.

Erogazioni liberali a favore delle Onlus e Aps (Rigo E8/E10 cod. 71) (Rigo E36)

Tipologia di spesa

E' prevista una detrazione d'imposta del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus iscritte nel registro nazionale e delle APS iscritte negli appositi registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

E' altresì possibile detrarre beni in natura, le cui tipologie saranno individuate da apposito decreto.

Detrazione: soggetto che detrae e limite di spesa (Righi E8/E10 cod.71)

Detrae solo il soggetto che ha sostenuto la spesa. Il limite massimo di spesa, su cui applicare la detrazione del 30% è di € 30.000.

Per quanto concerne il corretto calcolo del limite di spesa sono state introdotte delle incumulabilità fra queste tipologie di detrazioni/deduzioni. Si rimanda pertanto alla tabella 1 riepilogativa.

Deduzione di imposta, limite di spesa (Rigo E36)

Tale onere **in alternativa** è deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, per le ONLUS e APS **iscritte negli appositi registri**. Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le altre deduzioni, l'eccedenza può essere "riportata" nelle dichiarazioni successive fino al IV periodo d'imposta.

Rientrano tra questi oneri

- i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, se il versamento è indipendente dal servizio di trasporto.

- le erogazioni ad una ONLUS per adozione a distanza se vi è l'attestazione da parte della Onlus che riepiloghi i versamenti annuali e sempre che tali versamenti siano indicati nelle sue scritture contabili.

Si ribadisce che ai fini della detraibilità o della deducibilità è necessario verificare la sussistenza dell'iscrizione negli appositi registri.

Tale agevolazione fiscale non è cumulabile con le agevolazioni riportate nei righi E8/E10 cod.61/76 e Rigo E26 cod.7 e Rigo E36

Erogazioni liberali a favore delle ODV (Rigo E8/E10, cod. 76)- (Rigo E36)

Tipologia di spesa

E' prevista una detrazione d'imposta del 35% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ODV.

Detrazione: soggetto che detrae e limite di spesa (rigo E8/10 cod.76)

Detrae solo il soggetto che ha sostenuto la spesa. Il limite massimo di spesa, su cui applicare la detrazione del 35% è di € 30.000.

Per il corretto calcolo del limite di spesa si rimanda alla tabella 1 riepilogativa delle incumulabilità fra oneri.

Deduzione di imposta, limite massimo (Rigo E36)

Tale onere **in alternativa** è deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, per le ODV **iscritte negli appositi registri**, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le altre deduzioni, l'eccedenza può essere "riportata" nelle dichiarazioni successive fino al IV periodo d'imposta.

Si ribadisce che ai fini del riconoscimento della deduzione è necessario verificare la sussistenza **dell'iscrizione negli appositi registri**.

Tale agevolazione fiscale non è cumulabile con le agevolazioni riportate nei righi E8/E10 cod.61/71 e Rigo E26 cod.7 e Rigo E36

Esempio

14.2 Ricevuta erogazione liberale

Erogazioni liberali alle ONG (Rigo E26, cod. 7)

Tipologia di spesa

Si tratta delle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Soggetto che deduce e limite di spesa

Deduce il soggetto che ha sostenuto l'onere e a cui lo stesso è intestato.

Il limite massimo di deducibilità è del 2% del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per il corretto calcolo del limite di spesa si rimanda alla tabella 1 riepilogativa delle incumulabilità fra oneri.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Come per gli altri oneri di tale tipologia la spesa deve essere stata sostenuta tramite sistemi tracciabili.

Il documento che la certifica può essere:

- la ricevuta del versamento bancario o postale, l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito da cui si evinca la natura di liberalità del versamento; se tale elemento non è presente il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata;

- la ricevuta dell'ente attestante il soggetto che ha provveduto al pagamento, l'importo versato, la natura di **erogazione liberale del versamento** e la modalità dello stesso.

Tale agevolazione fiscale non è cumulabile con le agevolazioni riportate nei righi E8/E10 cod.61/71/76 e Rigo E36

Erogazioni liberali a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)

Tipologia di spesa

Si tratta di erogazioni liberali effettuate a favore di Fondazioni e associazioni **riconosciute** che hanno come oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (DLGS n. 42 del 2004); le Fondazioni e associazioni **riconosciute** aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica indicate nel DPCM del 12 ottobre 2016 (es.AIRC)

Soggetto che deduce e limite di spesa

Deduce il soggetto che ha sostenuto l'onere e a cui lo stesso è intestato.

Il limite massimo di deducibilità è del 10% del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000.

Per il corretto calcolo del limite di spesa si rimanda alla tabella 1 riepilogativa delle incumulabilità fra oneri.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

Come per gli altri oneri di tale tipologia la spesa deve essere stata sostenuta tramite sistemi tracciabili.

Il documento che la certifica può essere:

- la ricevuta del versamento bancario o postale, l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito da cui si evinca la natura di liberalità del versamento; se tale elemento non è presente il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata;

- la ricevuta dell'ente attestante il soggetto che ha provveduto al pagamento, l'importo versato, la natura di **erogazione liberale del versamento** e la modalità dello stesso.

Incumulabilità: i soggetti che fruiscono di tale agevolazione fiscale non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, anche se effettuate a diversi beneficiari, (art. 14 del d.l.35 del 2005-Onlus,Aps) di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge

Tabella 1 riepilogativa delle incumulabilità

Rigo agevolazione	Non cumulabile con rigo
E8/E10 cod. 20	E8/E10 cod. 61
E8/E10 cod. 61	E8/E10 cod. 71 - E8/E10, cod. 76; E36
E8/E10 cod. 71	E8/E10 cod. 61-76; E36
E8/E10 cod. 76	E8/E10 cod. 61
E26 cod. 7	E8/E10 cod. 61-71-76; E36
E26 cod. 8	E26 cod. 9
E36	E8/E10 cod. 61-71-76

Alcuni esempi

Erogazioni liberali a:	Agevolazioni
Onlus iscritte nell'anagrafe nazionale delle Onlus	Detrazione del 26% (rigo E8/E10, cod. 61) o detrazione del 30% (rigo E8/E10, cod. 71) ovvero, se il reddito è superiore a 28.000 euro, deduzione dal reddito complessivo (rigo E36)
APS iscritte nei registri nazionali, regionali. E delle province autonome di Trento e Bolzano	Detrazione del 30% (rigo E8/E10, cod. 71) ovvero, se il reddito è superiore a 28.000 euro, deduzione dal reddito complessivo (rigo E36)
APS che hanno i requisiti di legge ma non risultano iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano	Detrazione del 30% (rigo E8/E10, cod. 71)
ODV iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano	Detrazione del 35% (rigo E8/E10, cod. 76) ovvero, se il reddito è superiore a 28.000 euro, deduzione dal reddito complessivo (rigo E36)
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro	Deduzione dal reddito complessivo (Rigo E26, cod. 8)

Associazione Mani Amiche O.N.G.	Deduzione dal reddito complessivo (Rigo E26, cod. 7)
---------------------------------	--

14.4 Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)

Tipologia di spesa

Le erogazioni liberali da riportare al rigo E24 sono quelle effettuate (in linea generale per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di evangelizzazione/beneficenza) in favore dei seguenti soggetti:

- ➔ Chiesa cattolica italiana;
- ➔ Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ➔ Ente morale Assemblee di Dio in Italia;
- ➔ Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi;
- ➔ Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- ➔ Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate;
- ➔ Unione delle Comunità ebraiche (per cui sono deducibili anche i contributi annuali a queste versati);
- ➔ Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;
- ➔ Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- ➔ Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;
- ➔ Unione Buddhista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
- ➔ Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati.

Soggetto che deduce e limite di spesa

La spesa è deducibile solo ed esclusivamente da colui che la sostiene e a cui il documento di spesa è intestato.

Tali oneri possono essere dedotti fino ad un ammontare massimo di €1.032,91 per ciascun Ente o istituto religioso.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della deducibilità

- ➡ le ricevute di versamento in conto corrente postale;
- ➡ le ricevute dei bonifici bancari;
- ➡ pagamenti con carte di credito (è sufficiente l'esibizione dell'estratto conto della società che gestisce la carta);
- ➡ le quietanze liberatorie consegnate dall'Ente percettore delle somme nelle quali, in via generale, sono indicati:
 - il numero progressivo dell'attestazione o certificazione;
 - il cognome, nome e il comune di residenza del donante;
 - l'importo e la causale dell'erogazione liberale.

La certificazione/attestazione delle erogazioni liberali alla Tavola Valdese può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'Ente, anche dai soggetti incaricati dalla Tavola Valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi (Circolare n. 21/2010).

Inoltre, con Risoluzione n. 69/2011, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la validità delle attestazioni/certificazioni rilasciate dalla Tavola Valdese su appositi stampati dalla stessa predisposti anche in assenza delle ricevute di versamento sul c/c bancario postale.

Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese **devono ritenersi valide** anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- dell'Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI);
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
- dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI).

La deduzione spetta anche se le queste erogazioni sono effettuate in contanti.

Esempio di documentazione, consulta il pdf:

14.3 Ricevuta erogazione liberale

15. Spese per intermediazione immobiliare

Con il termine “**spese di intermediazione immobiliare**” si intendono gli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per acquisto dell’unità immobiliare **da adibire ad abitazione principale**.

Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge n. 39 del 1989. Sono esclusi i mediatori creditizi per la stipula del mutuo.

Tipologia della spesa

Per il riconoscimento di questa detrazione, si intende abitazione principale l’immobile in cui il contribuente dimora abitualmente, come da risultanze anagrafiche o autocertificazione, adibito a tale scopo **entro un anno dall’acquisto**.

Soggetto che detrae e limite di spesa

La detrazione del 19% si applica su un importo massimo di €1.000 per un unico anno di imposta. Spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.

Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.

Casi particolari

Preliminare di vendita: la detrazione della spesa può essere riconosciuta, per l’anno in cui la stessa è stata sostenuta, purché il preliminare di vendita sia stato registrato entro la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa.

Se la vendita non andasse a buon fine la detrazione dovrà essere restituita assoggettandola a tassazione separata.

Caratteristiche del documento di spesa ai fini della detraibilità

- Fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare, intestata al proprietario/i
- Preliminare registrato
- Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla legge n. 296 del 2006
- Autocertificazione attestante che l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Tabella riepilogativa

Tipologia	Documenti
Spese per l'intermediazione immobiliare	<ul style="list-style-type: none">- <i>Fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare</i>- <i>Preliminare registrato</i>- <i>Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla legge n. 296 del 2006</i>- <i>Autocertificazione attestante che l'immobile è destinato ad abitazione principale</i>